

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2233)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 10 ottobre 1962 (V. Stampato n. 4116)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(SULLO)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

**col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**e col Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 ottobre 1962*

Provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po mediante divieto di costruzione di ponti di chiatte e costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Al fine di agevolare la libera navigazione è vietato costruire ponti di chiatte sul fiume Po.

I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili entro il 31 dicembre 1965.

#### Art. 2.

L'Azienda autonoma delle strade statali, entro la data prevista dall'articolo 1, provvederà, con le entrate ordinarie di cui all'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, alla costruzione dei seguenti tre ponti:

- a) Ponte di Boscosca;
- b) Ponte di Viadana-Boretto;
- c) Ponte di San Benedetto Po.

## Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la costruzione, a totale carico dello Stato ed a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei seguenti sei ponti stabili sul fiume Po, in sostituzione degli attuali ponti di chiatte:

- a) Ponte di Guastalla-Dosolo;
- b) Ponte di Castelmassa-Sermide;
- c) Ponte di Spessa;
- d) Ponte di San Nazzaro;
- e) Ponte di Polesella;
- f) Ponte di Ficarolo.

All'atto del collaudo i ponti di cui al precedente comma sono consegnati agli enti pubblici proprietari delle strade cui fanno capo.

## Art. 4.

La somma di lire 5 miliardi di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1962-63, di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65 e di lire 3 miliardi nell'esercizio 1965-66.

Alla spesa di lire 2 miliardi afferente gli stanziamenti degli esercizi 1962-63 al 1964-65 si farà fronte mediante prelievo dai contributi dovuti all'A.N.A.S. dal Tesoro dello Stato a norma dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Alla spesa di lire 3 miliardi afferente allo stanziamento dell'esercizio 1965-66 si farà

fronte mediante corrispondente riduzione dei contributi dovuti dal Tesoro dello Stato all'A.N.A.S. a norma dell'articolo 26, lettera b), della citata legge 7 febbraio 1961, n. 59, e devoluti al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 6, primo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 181.

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

## Art. 5.

La somma di lire 2 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo precedente sarà reintegrata nel bilancio dell'A.N.A.S. in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1966-67 e 1967-68, mediante corrispondente riduzione nei predetti esercizi degli stanziamenti previsti dall'articolo 6, primo comma, della citata legge 21 aprile 1962, n. 181.

## Art. 6.

L'approvazione dei progetti dei ponti previsti dai precedenti articoli 2 e 3 implica la dichiarazione di pubblica utilità, nonché la urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi.

## Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio conseguenti alla presente legge.